

OGGETTO: ATTO DI DELEGA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO per l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento della ciclovia della Valsugana nell'abitato di Borgo Valsugana. Opera C 100. CUP:

Tra la Provincia autonoma di Trento e la Comunità Valsugana e Tesino si concorda e stipula quanto segue.

1. Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia" o "Ente delegante", alla COMUNITA' VALSUGANA E TESINO di seguito denominato "Ente delegato", le seguenti attività relative ai lavori di sistemazione ed adeguamento della ciclovia della Valsugana nell'abitato di Borgo Valsugana. Opera C 100:

- predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito PFTE) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con gli elaborati previsti dall'art. 17 comma 1 della LP 26/1993;
- approvazione del PFTE, previa acquisizione del rapporto intermedio di verifica e validazione dello stesso propedeutica all'avvio delle procedure espropriative;
- predisposizione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con gli elaborati previsti dall'art. 17 comma 1 della LP 26/1993;
- approvazione del progetto esecutivo previa verifica e validazione dello stesso;
- redazione perizia geologica e geotecnica;
- eventuali indagini geognostiche o di altra natura eventualmente necessarie;
- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- adozione di tutti gli atti inerenti la realizzazione dei lavori, compresa la redazione e l'approvazione di eventuali varianti;
- affidamento ed esecuzione dei lavori in appalto ed in economia;
- ogni altra attività connessa con la realizzazione dei lavori, fatta salva la procedura di esproprio e occupazione delle aree;
- rilascio ed approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia. La Provincia individua nel Dirigente del proprio Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente", il referente per i rapporti con l'Ente delegato. L'ente delegato è tenuto a comunicare alla Provincia il nominativo del Responsabile del progetto (RUP).

3. Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato prioritariamente secondo le prescrizioni contenute nella presente delega ed inoltre secondo le indicazioni che in fase progettuale ed esecutiva saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente delegato le proprie responsabilità.

4. L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e s.m., dalla Provincia.

5. Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.

6. La predisposizione del PFTE e del progetto esecutivo viene effettuata dall'Ente delegato nel rispetto delle istruzioni che gli verranno impartite dal Dirigente provinciale referente. In particolare

la progettazione tecnica e la realizzazione dell'intervento rispettano gli standard contenuti nel "Progetto delle ciclovie del Trentino", allegati al presente atto, che potranno subire eventuali aggiornamenti tecnici, tempestivamente forniti da parte del Dirigente provinciale referente. Gli eventuali scostamenti dagli standard, dovranno essere adeguatamente motivati.

7. L'Ente delegato ha facoltà di affidare a progettisti esterni l'incarico di progettazione e direzione lavori e le attività ad essa connesse.

8. L'Ente delegato che si avvalga della facoltà di affidare a professionisti esterni gli incarichi tecnici relativi dell'opera deve applicare la normativa vigente, le relative tariffe professionali e le direttive emanate al riguardo.

9. Il costo dell'opera a carico della Provincia per i lavori oggetto del presente atto ammonta presuntivamente a complessivi Euro 900.000,00.

10. Il PFTE dovrà essere predisposto e trasmesso al Dirigente provinciale referente entro 9 (nove) mesi dalla data di comunicazione all'ente delegato dell'avvenuta approvazione dello schema di delega. Al Dirigente provinciale referente spetta una valutazione tecnica complessiva sul PFTE, nell'ambito della quale potrà chiedere motivatamente i chiarimenti, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori oggetto della delega.

11. Ottenuto il favorevole parere del Dirigente provinciale referente sul PFTE, l'ente delegato richiede le autorizzazioni e i pareri previsti dalle leggi vigenti, ove non siano stati ancora ottenuti al momento del conferimento della delega. La richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi e i relativi atti rimangono in carico alla Struttura provinciale referente. A conclusione della procedura di valutazione della parte della Conferenza dei Servizi, il RUP dovrà validare il PFTE secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

12. Successivamente il RUP approva il PFTE dichiarando - ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e successive modifiche - la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, previ gli adempimenti di cui ai commi 4 bis e 4 ter dell'art 18 medesimo finalizzati all'eventuale presentazione di osservazioni. Decorso il termine assegnato e approvato il progetto, il RUP dà avvio alla procedura di esproprio dandone comunicazione.

13. Il progetto esecutivo, comprensivo del *report* di verifica intermedia, dovrà essere predisposto e trasmesso al Dirigente provinciale referente entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Dirigente provinciale referente relativa alla prosecuzione della prestazione. Al Dirigente provinciale referente spetta una valutazione tecnica complessiva sul progetto esecutivo, nell'ambito della quale potrà chiedere motivatamente i chiarimenti, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori la cui realizzazione forma oggetto della delega. Dopo la valutazione positiva da parte del Dirigente provinciale referente potranno essere effettuate la verifica, la validazione e l'approvazione del progetto esecutivo.

14. Spetta ai competenti Servizi provinciali, in collaborazione con l'Ente delegato l'espletamento delle attività preordinate all'acquisizione in capo alla Provincia della disponibilità delle aree e/o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega.

15. La Provincia vigilerà affinché le attività delegate siano svolte con la necessaria diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato, in tutto o in

parte, della responsabilità propria della stazione appaltante per la regolare progettazione dei predetti lavori e da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.

16. Per i fini di cui alla presente delega, il Dirigente provinciale referente può, relativamente alle sole opere delegate, motivatamente impartire disposizioni sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva dei lavori. Il Dirigente provinciale referente, o i funzionari dallo stesso incaricato, hanno facoltà di eseguire verifiche e sopralluoghi a cura e spese della Provincia; conseguentemente l'Ente delegato si obbliga a consentire in qualunque momento l'accesso ai cantieri e alle zone dei lavori ai soggetti di cui sopra e ad esigere eguale consenso dalle Imprese esecutrici dei lavori stessi. I funzionari eventualmente designati per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi non hanno facoltà di impartire disposizioni se non per il tramite del Dirigente provinciale referente, che ne darà comunicazione al Direttore dei lavori.

17. L'ente delegato provvede alle procedure di appalto dell'opera.

18. Eventuali varianti al progetto esecutivo delle opere delegate sono approvate dagli organi competenti dell'Ente delegato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto disposto dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.P.P.16.08.2023 n. 20-96/Leg. e previa acquisizione del Nulla Osta da parte del Dirigente Provinciale referente.

19. Le varianti che determinano un supero dell'importo complessivo del progetto a carico della Provincia, non vincolano la Provincia se non dopo la valutazione positiva del Dirigente provinciale referente e dopo l'autorizzazione della Provincia stessa che provvederà, conseguentemente, ad integrare nella misura necessaria gli impegni di spesa relativi alla delega e che dovranno essere successivamente regolarmente approvate dall'Ente delegato.

20. Riguardo alle attività oggetto della delega l'Ente delegato assume nei confronti della Provincia le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli della stazione appaltante.

21. L'Ente delegato è tenuto a presentare la rendicontazione ed a consegnare la documentazione per l'erogazione del saldo dell'intera opera, comprese le parti di competenza comunale, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di comunicazione all'ente delegato dell'avvenuta approvazione dello schema di delega.

22. Tale termine può essere prorogato con atto motivato del Dirigente provinciale referente in relazione alle proroghe che siano state legittimamente e motivatamente concesse dall'Ente delegato al progettista dell'opera; a tal fine l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente delle proroghe che intende disporre ed altrettanto tempestivamente lo stesso Dirigente si pronuncerà in merito.

23. La decorrenza del termine di cui sopra potrà inoltre essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, per cause indipendenti dall'ente delegato, per il tempo coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato del Dirigente provinciale referente; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al predetto Dirigente della necessità della sospensione. Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro dieci giorni alla Provincia, per l'adozione del conseguente atto di assenso.

24. A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.

25. La spesa massima prevista conseguente alla delega delle attività di cui all'art. 1 (uno) a carico P.A.T. (comprensiva delle spese tecniche) é pari a complessivi Euro 900.000,00=, così come precisato all'articolo 9 (nove). Scostamenti in aumento rispetto alla spesa complessiva su indicata non sono ammessi se non previa tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente ed autorizzazione e finanziamento da parte della Provincia con apposito atto.

26. La Provincia provvede al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle attività delegate attraverso anticipazioni richieste dall'Ente delegato, sulla base di fabbisogni di cassa comunicati dal medesimo, per un ammontare massimo del 90% dell'importo stabilito al punto 25. Il saldo delle somme di cui sopra verrà corrisposto dalla Provincia all'Ente delegato ad avvenuto invio dei provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo e della contabilità finale, nonché del provvedimento di ricognizione generale della spesa totale sostenuta e previa verifica di quanto disposto al punto 29 del presente schema.

27. Rimangono a carico dell'Ente delegato il pagamento degli eventuali interessi ed indennizzi che venissero richiesti da terzi creditori per ritardato pagamento, in conseguenza di ritardi imputabili all'Ente delegato nell'esecuzione degli adempimenti preliminari di sua competenza, ovvero nel caso in cui l'Ente delegato abbia contrattualmente pattuito termini per i pagamenti incompatibili con i tempi necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al pagamento, ivi compresa l'emissione del titolo di spesa da parte della Provincia.

28. La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega, ad eccezione dell'incentivo per funzioni tecniche previste dalla normativa vigente, iscritto nel quadro economico.

29. L'Ente delegato terrà sollevato ed indenne la Provincia da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con il progettista/appaltatore in ordine alla progettazione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega.

30. Dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte dell'Ente delegato, lo stesso procederà immediatamente alla consegna dell'opera alla Provincia; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente delegato o da persona dallo stesso designata e dal Dirigente provinciale referente o da persona dallo stesso designata.

31. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dal Dirigente del Servizio di merito con propria determinazione, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti ed agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti, anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza ed imperizia, comprometta in qualunque fase la tempestiva e buona riuscita della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega, ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti dalla presente delega.

32. Qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al punto precedente, l'Ente delegato è tenuto a rimborsare il maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad Ente diverso.

33. Nel caso di revoca della delega per pubblico interesse la Provincia procederà al pagamento all'Ente delegato delle spese effettivamente sostenute in relazione alla cessazione dei rapporti contrattuali posti in essere dall'Ente delegato stesso nell'espletamento delle attività delegate.

34. Le Parti si impegnano ad addivenire, in caso di controversia, ad una composizione amichevole della stessa. Qualora detta controversia non venga risolta bonariamente, il foro competente è quello del Tribunale di Trento.

ALLEGATI: standard-PROGETTO-CICLOVIE del TRENTO